



Prot. 1202/vf

Como, 21 luglio 2014

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 13/2014

AMBIENTE

**Autorizzazione Unica Ambientale, in Lombardia è in vigore il modello unico per la presentazione telematica**

Dall'01.07.2014 è disponibile la modulistica unificata e semplificata per la presentazione telematica delle istanze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale in regione Lombardia.

La nuova procedura, completamente digitale, consente di ottenere una riduzione dei tempi, degli adempimenti procedurali ed il trasferimento in tempo reale dei dati tra tutti i soggetti coinvolti.

La modulistica unificata AUA, disponibile sul sito regionale della Lombardia, si compone di:

- una scheda generale con i dati del gestore, della società e dell'impianto oggetto di richiesta;
- 7 schede settoriali, riferite ai 7 titoli abilitativi accorpati nell'AUA, migliorate e razionalizzate nei contenuti tecnici;
- un fac-simile delle relazioni da allegare alle singole schede.

<http://www.muta.servizirl.it/mutafe/html/index.jsp>

BANDI

**Convertito in legge il "Decreto Irpef/Spending review": al via la pubblicazione on-line dei bandi, agevolazioni Irpef/Irap, modifiche al Codice appalti e altro**

L. 23.06.2014, n. 89  
GU 23.06.2014, n. 143

Il D.L. 66/2014 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale è stato convertito, con lievi modificazioni, dalla Legge 89 del 23.06.2014.

Ricordiamo brevemente le novità di maggior interesse per il settore edile:

- i bandi di gara saranno pubblicati solo on line a partire dal primo gennaio 2016
- l'acquisizione di lavori, beni e servizi avverrà attraverso centrali di committenza dei piccoli Comuni
- è prevista la riduzione della spesa pubblica per acquisizione di beni e servizi
- è stabilito l'obbligo di fatturazione elettronica e la tracciabilità dei flussi finanziari
- sono previste agevolazioni per la cessione dei crediti delle imprese agli istituti finanziari
- l'Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) viene ridotta dal 3,9% al 3,5% a partire dal 2015; per quest'anno sarà pari a 3,75%

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/23/14A04717/sg>

**Riqualificazione energetica: è possibile usufruire della detrazione del 65% insieme ad altri incentivi locali?**

La detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è compatibile con altri incentivi locali, ossia disposti dal Comune, Provincia o Regione.

Il chiarimento arriva dall'ENEA con il nuovo aggiornamento delle FAQ (Risposte alle domande più frequenti) sulla detrazione del 65%.

In particolare, l'ENEA ha chiarito che dal 03.01.2013 gli interventi di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione 65% possono usufruire anche di ulteriori incentivi locali, ma non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali disposte da norme statali.

**È prorogato al 15 ottobre il termine per il nuovo Libretto di impianto**

D.M. 20.06.2014  
G.U. 04.07.2014,  
n. 153

Entro il 15.10.2014 occorrerà adottare i nuovi modelli di libretto di impianto e i nuovi rapporti di efficienza energetica, conformemente a quanto previsto dal D.M. 10.02.2014.

Il 07.07.2014 è stato pubblicato il Decreto recante la *proroga del termine per adeguare i modelli degli impianti di climatizzazione*, tenuto conto delle richieste di proroga dei suddetti termini pervenute al MISE.

**Certificazione energetica e differenze tra AQE e APE. Ecco la nuova guida operativa**

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato la *nuova guida operativa sulla certificazione energetica* fornendo interessanti chiarimenti in merito alla normativa nazionale, agli attestati e ai certificatori.

Differenza tra AQE e APE

L'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), la cui disciplina è stata introdotta dal D.Lgs. 311/2006 e confermata dal D.L. 63/2013, svolge il ruolo di strumento di controllo "ex post" del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche.

Deve essere redatto con i contenuti minimi di cui allo schema riportato nell'allegato 5 delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica.

L'APE (Attestato di Prestazione Energetica), che ha sostituito dal .06.2013 il precedente Attestato di Certificazione Energetica, la cui disciplina è stata introdotta dal D.L. 63/2013, svolge invece il ruolo di strumento di informazione del proprietario, dell'acquirente e/o del locatario circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici. Oltre a fornire all'utente raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica, con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente più convenienti, l'APE deve contenere tutti i dati che consentono di valutare e confrontare edifici diversi e quindi di scegliere l'edificio da acquistare o da locare in base alla prestazione energetica.

Soggetti certificatori

I due attestati si distinguono anche per i soggetti certificatori: infatti, mentre l'AQE può essere predisposto ed asseverato da un professionista abilitato alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio non necessariamente estraneo alla proprietà (non necessariamente soggetto terzo); l'APE dovrà essere rilasciato da "esperti qualificati e indipendenti" o da "organismi" dei quali dovranno comunque essere garantiti "la qualificazione e l'indipendenza".

<http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/contratti/657-13-c-agg.pdf>

**Dall'01.07.2014  
in vigore la  
Delibera  
40/2014:  
nuove  
disposizioni  
e nuovi  
modelli per  
gli impianti  
a gas**  
Delibera AEEG  
06.02.2014, n. 40

Il 01.07.2014 è entrata in vigore la Delibera 40/2014 dell'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) che sostituisce la famosa Delibera 40/04, contenente nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas e dà avvio alla disciplina degli accertamenti per gli impianti di utenza modificati o trasformati.

Queste le novità principali della nuova Delibera 40:

- viene abrogata la Delibera AEEG n. 40/04 con i relativi allegati
- vengono aggiornate le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI
- vengono introdotti i nuovi modelli allegati
- sono avviati gli accertamenti per gli impianti di utenza MODIFICATI o

TRASFORMATI.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/040-14.htm>

<http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/040-14.pdf>

**È possibile  
detrarre  
al 65%  
la diagnosi  
energetica  
effettuata da  
un  
professionista,  
anche in  
assenza di  
lavori?**

La diagnosi energetica può essere portata in detrazione anche in assenza di opere edilizie, a condizione che apporti comunque all'immobile dei risparmi energetici dimostrabili.

Questo è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate in seguito ad un interpello da parte dell'Istituto Casacerta, in cui veniva chiesto se la diagnosi condotta da un professionista competente sia di per sé detraibile.

In particolare, l'Agenzia ha confermato (ai sensi della Circolare n. 42/E del 5.08.2011) che la diagnosi energetica può essere detratta anche in assenza di interventi edilizi in merito, purché non sia una mera analisi dello stato di fatto ma contenga indicazioni degli interventi immediatamente applicabili per il conseguimento degli standard di legge vigenti e con evidenti e documentati risparmi ottenuti.

**In vigore  
la nuova  
tassazione  
delle rendite  
finanziarie.  
Istruzioni  
operative ed  
esempi pratici  
dall'Agenzia  
delle Entrate**  
Ag. Entrate  
Cir. 27.06.2014,  
n. 19

Dall'01.07.2014 sono entrate in vigore le nuove aliquote per la tassazione dei redditi di natura finanziaria, ai sensi del D.L. 66/2014, conv. in L. 89/2014.

In base al nuovo sistema di tassazione l'aliquota passa dal 20 al 26% e si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'art. 44 del TUIR, tra cui quelli derivanti da:

- mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali
- finanziamenti diversi da quelli cartolarizzati, compresi, ad esempio, i prestiti dei soci
- operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
- titoli atipici

Per i titoli pubblici italiani (come titoli del debito pubblico, Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti) e per i titoli equiparati emessi da organismi internazionali la tassazione resta al 12,5%. Per le obbligazioni emesse da Stati esteri white list e da loro enti territoriali, inoltre, passa dal 20 al 12,5%.

Continuano, invece, ad essere assoggettati alla precedente tassazione i redditi connessi ad un diritto a percepirla entro il 30.06.2014.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito utili istruzioni ed esempi pratici con la Circolare n. 19/E del 27.06.2014; in cui vengono anche individuate le deroghe all'applicazione dell'aliquota del 26%.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n19e+del+27+giugno+2014/Cir19e+del+27+06+14.pdf>

**Decreto  
"Spalma  
incentivi",  
rimodulazione  
tariffe  
incentivanti  
e taglio delle  
bollette  
elettriche**

D.L. 24.06.2014,  
n. 91  
G.U. 24.06.2014,  
n. 144

È stato pubblicato il D.L. 91/2014, cosiddetto "Spalma incentivi", recante *"disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*.

Il provvedimento, in vigore già dal 25.06.2014, contiene alcune novità, finalizzate anche al taglio del 10% delle bollette elettriche, tra cui:

- ridefinizione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici
- novità per il regime di autoconsumo
- semplificazione e modelli unici
- incentivi e credito d'imposta per le imprese

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/sg>

**Investimenti  
in beni  
strumentali,  
arriva il  
nuovo credito  
d'imposta.  
Cos'è come  
va utilizzato**

D.L. 24.06.2014,  
n. 91  
G.U. 24.06.2014,  
n. 144

Nel D.L. 91/2014 c'è anche una misura a favore delle imprese che investono in nuovi beni strumentali: un credito d'imposta del 15% che si aggiunge al potenziamento dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica), al taglio in bolletta elettrica, alle misure per stimolare la quotazione in Borsa e ai finanziamenti alternativi a quello bancario.

L'agevolazione è finanziata con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2014-2020 per un totale 204 milioni di Euro per il 2016, di 408 milioni per gli anni 2017 e 2018 e di 204 milioni di Euro per l'anno 2019.

In allegato proponiamo un documento di sintesi che illustra quando si ha diritto e come va usato il credito d'imposta.

**Cessione  
gratuita  
opere a  
scomputo:  
l'Agenzia  
Entrate  
conferma le  
agevolazione  
anche dal 2014**

Ag. Entrate  
Risol. 03.07.2014,  
n. 68/E

L'Agenzia delle Entrate conferma in via interpretativa che per gli atti di cessione a titolo gratuito ai Comuni delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione continuano ad applicarsi le previsioni agevolative recate dall'art. 32 del D.P.R. 601/1973 (pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) anche a seguito della soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali disposta, con riferimento agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso, dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 23/2011.

L'Agenzia delle Entrate, con ciò parzialmente superando l'interpretazione recentemente fornita con un altro documento di prassi (Circ. Ag. Entrate 21/02/2014, n. 2/E) ed aderendo invece all'opinione espressa dal Consiglio Nazionale del Notariato (Studio CNN 03/04/2014, n. 248-2014/T) ha chiarito che, rientrando le fattispecie in argomento nell'ambito dei *"trasferimenti a titolo gratuito"*, esclude che tali trasferimenti possano essere ricondotti nell'ambito degli *"atti costitutivi o traslativi, a titolo oneroso, di immobili"*, interessati dalla norma di soppressione delle agevolazioni di cui al citato art. 10, comma 4, del D.Lgs. 23/2011.

A tale proposito infatti l'art. 28 della L. 1150/1942 (Legge Urbanistica) stabilisce che l'autorizzazione del Comune alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione che preveda, tra l'altro, la cessione gratuita entro termini prestabiliti, delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria.

**Installatori di impianti rinnovabili: entro il 01.08.2016 è obbligatorio l'aggiornamento**

Tutti gli installatori e manutentori di impianti alimentati da fonti rinnovabili, qualificati ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, a partire dal primo agosto 2013.

Pertanto, entro il 01.08.2016 tutti gli installatori di impianti rinnovabili dovranno effettuare l'aggiornamento formativo.

A stabilirlo è il documento "*Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - ai sensi D.Lgs. 28/2011*", approvato dalla Conferenza Regioni e Province il 12.06.2014.

Il documento disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale, stabilendo:

- i requisiti di ammissione
- i contenuti
- la durata
- le modalità di svolgimento dell'esame finale
- i requisiti dei formatori

<http://www.regioni.it/it/show-2528/newsletter.php?id=2021&art=12719>

**Permesso di costruire: escluse le condizioni atipiche**

TAR Piemonte  
Sent. 20.06.2014,  
n 1099

Il Comune non può apporre condizioni atipiche al titolo edilizio al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, considerata la natura essenzialmente vincolata del provvedimento che rimuove i limiti all'esercizio dello *ius aedificandi*. Nel caso in esame il tribunale amministrativo si pronuncia sul ricorso presentato da una società che nel 2001 aveva ottenuto il rilascio di una concessione edilizia per la ristrutturazione di un complesso immobiliare situato in zona agricola. Il Comune aveva apposto alla concessione edilizia la condizione di «non affittare e/o vendere le unità immobiliari ricavate dal progetto».

Secondo il Tar Piemonte la condizione apposta dal Comune alla concessione edilizia si pone in insanabile contrasto con il principio legalità e di tipicità dei provvedimenti amministrativi e deve essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, per carenza assoluta di potere; il Tar accoglie, dunque, il ricorso della società e dichiara la nullità della condizione apposta alla concessione edilizia di non affittare e/o vendere le unità immobiliari ricavate dal progetto.

Si legge nella sentenza «*Nella specie l'art. 25, settimo comma, della legge regionale piemontese n. 56 del 1977 consentirebbe agli enti locali esclusivamente di imporre, per gli interventi edificatori nelle zone agricole, la sottoscrizione e trascrizione "di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda: a) il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola; b) le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del 18° comma del presente articolo; c) il vincolo del trasferimento di cubatura di cui al 17° comma; d) le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti. Nessuna norma di legge statale o regionale consente al Comune di vietare, per un tempo illimitato, l'esercizio delle normali facoltà dispositive rientranti nel contenuto minimo del diritto di proprietà, quali l'affitto a terzi e la vendita del bene. Ciò che il Comune può legittimamente perseguire, nell'ambito del potere di governo del territorio e di vigilanza sull'edilizia privata, è il rispetto degli indici edificatori e delle destinazioni d'uso stabilite per ciascuna zona dallo strumento urbanistico, restando viceversa indifferenti a tale potere pubblicistico la titolarità dei diritti reali sugli immobili e le vicende della loro circolazione tra privati*».

**Lastrico solare e infiltrazioni: novità per la ripartizione delle spese**

Cass. Civ.

13.06.2014, n. 13526

Come vanno ripartite le spese relative alle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare? La Cassazione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, un ricorso sul danno cagionato a terzi dal lastrico condominiale di uso esclusivo, ponendosi la questione di massima se debba applicarsi il criterio di riparto stabilito dall'art. 1126 Cod. civ. per le spese di riparazione del terrazzo oppure il criterio dell'imputazione per colpa aquiliana (art. 2043 Cod. civ.).

L'importanza della pronuncia in esame sta nel fatto che essa chiede alle Sezioni Unite di rivedere la propria posizione su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e cristallizzato nella Sentenza della Cassazione Civile S.U. n. 3672 del 29.04.1997 in cui sono distinte due ipotesi:

Ipotesi 1) - lastrico solare appartenente a tutti i condomini

Nel caso in cui il lastrico solare svolge solo una funzione di copertura dell'edificio e appartiene a tutti i condomini, le spese per la conservazione, le riparazioni e le ricostruzioni sono ripartite tra tutti i proprietari, sulla base delle tabelle millesimali.

Pertanto, nel caso di danni provocati all'appartamento sottostante dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, per difetto di manutenzione di quest'ultimo, il risarcimento è a carico di tutti i condomini e anch'esso andrà ripartito sulla base delle quote riportate dalle tabelle millesimali di proprietà.

Ipotesi 2) - lastrico solare di proprietà o uso esclusivo di un condomino

Quando il lastrico solare, oltre che fungere da copertura, è di proprietà esclusiva di un singolo condomino ed è destinato ad offrire, a quest'ultimo, ulteriori utilità oltre alla copertura (per esempio, come terrazza, la ripartizione delle spese per la manutenzione e i danni da infiltrazioni sono divisi:

a) due terzi a carico di tutti i condomini;

b) un terzo a carico del titolare del lastrico.

Il suddetto orientamento non è stato, tuttavia, condiviso da tutti i giudici e anche da parte della dottrina.

Questa interpretazione è sembrata semplicistica perché non terrebbe conto di alcuni profili giuridicamente rilevanti in tema di imputazione della responsabilità.

Si è infatti sostenuto che non appare corretto disciplinare allo stesso modo i danni derivanti da difetto di manutenzione e quelli, invece, derivanti da usura. Infatti, il proprietario esclusivo poteva essere chiamato a concorrere alle spese nella misura di 1/3 solo nel caso in cui i danni fossero derivati dall'usura causata dal suo godimento esclusivo del bene, ma non anche nel caso in cui essi derivavano dall'omessa manutenzione da parte del condominio.

La dottrina, infatti, rilevando che le infiltrazioni possono essere determinate da cause diverse (incuria del proprietario del lastrico solare, omessa o ritardata manutenzione da parte del condominio in caso di usura del manto impermeabilizzante) osservava anche che l'art. 1126 del Codice civile è norma speciale in quanto fa esclusivo riferimento alle spese per la riparazione e la ricostruzione del lastrico solare.

Gli ermellini rilevano che esiste un altro articolo del Cod. civ. - riguardante la responsabilità per danni da cose in custodia - che meglio si adatterebbe a delimitare compiti e responsabilità: il riferimento è all'art. 2051 Cod. civ.

In effetti soprattutto in dottrina, ricorda l'ordinanza, s'è fatto notare che una cosa è la natura della responsabilità conseguente ai danni da infiltrazioni provenienti dai lastrici solari, che per gli studiosi è inquadrabile nell'ambito della responsabilità extracontrattuale per i danni da cose in custodia, altro sono i criteri di ripartizione di una spesa.

segue ...>>>

<<<... segue

Con l'ordinanza in commento, la Cassazione propugna un ripensamento della questione caldeggiando un cambio di orientamento interpretativo rispetto alla Sentenza n. 3672/1997 in materia di valutazione della natura della responsabilità per danni provenienti dal lastrico solare di uso o proprietà esclusiva e conseguenti oneri risarcitori per i casi in cui il danno non sia direttamente riconducibile al comportamento del proprietario o utilizzatore esclusivo.

Sulla questione saranno le Sezioni Unite a dire l'ultima parola.

**Dall'01.07.2014 è in vigore l'obbligo di marcatura CE dei prodotti di carpenteria metallica**

Gli elementi metallici in acciaio ed alluminio utilizzati nelle costruzioni per uso strutturale devono obbligatoriamente avere la Marcatura CE, a partire già dal 01.07.2014.

In base alla norma UNI EN 1090-1, a partire da tale data, i produttori di opere strutturali in carpenteria metallica devono introdurre un controllo della produzione (in conformità alla UNI EN ISO 3834), da sottoporre a sua volta ad un ente notificato per il rilascio del Certificato di conformità.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di utilizzare materiale base con marcatura CE e l'obbligo del Direttore dei Lavori in fase di accettazione, nel caso di componenti marcati CE, di:

- verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (Dichiarazione di Prestazione), con i requisiti richiesti dal DM 14.01.2008 e, se eventualmente superiori, dello specifico progetto
- controllare che la documentazione di qualificazione o la marcatura CE facciano riferimento agli effettivi componenti pervenuti in cantiere
- effettuare i dovuti controlli di accettazione e le prove previste

**Gli oneri per il permesso di costruire sono dovuti anche se non si realizza il fabbricato?**

TAR Abruzzo  
Sent. 03.06.2014,  
n. 249

Gli oneri versati relativi al permesso di costruire per la costruzione di un nuovo fabbricato devono essere restituiti dalla PA al contribuente se la concessione edilizia non è stata utilizzata, ossia se non c'è stata l'effettiva realizzazione dell'opera.

Lo chiarisce il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

Il pagamento del costo di costruzione, infatti, è un tributo dovuto in relazione al carico urbanistico conseguente alla realizzazione del fabbricato ed è connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare.

Di conseguenza, se il rilascio del permesso di costruire non viene seguito dall'effettiva attività di edificazione, gli oneri versati vanno restituiti.

[http://www.ancefoggia.it/public/news/documenti/905\\_kqRDx.pdf](http://www.ancefoggia.it/public/news/documenti/905_kqRDx.pdf)

**Le norme antinfortuniste tutelano anche i terzi**

Cass. Pen.  
03.06.2014, n.  
22965

Le norme antinfortuniste non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi.

segue ...>>>

<<<... segue

La regola di condotta, in forza della quale il datore di lavoro deve prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa.

Nel caso di specie il Tribunale aveva condannato i due titolari di una società per avere causato la morte di un lavoratore, rimasto travolto dalla porzione di un muro, mentre si trovava all'interno di una trincea scavata sotto il muro perimetrale, al fine di accogliere il calcestruzzo che ivi si sarebbe dovuto collocare. La Corte d'Appello riformava parzialmente la sentenza riducendo la pena. Uno degli imprenditori proponeva ricorso per Cassazione evidenziando anche l'incertezza del rapporto di lavoro con l'infortunato.

Investita della questione, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini della responsabilità aziendale per l'evento infortunistico, il ruolo effettivo rivestito dalla vittima non assume alcun rilievo, risultando indifferente per la decisione se la stessa fosse un lavoratore subordinato, un coadiuvante occasionale, un autonomo o uno spontaneo collaboratore mosso dal vincolo parentale con l'imputato.

La Cassazione ricorda che il cantiere, così come gli altri luoghi di pertinenza aziendale, non deve presentare pericoli per tutti coloro che vi entrino in contatto e non solo per i lavoratori. E conseguentemente deve essere opportunamente preclusa, attraverso le idonee misure segreganti, l'accessibilità a luoghi e strutture in cui siano presenti fonti di rischio.

Ai fini della sussistenza della responsabilità dell'imprenditore, pertanto, qualora l'inosservanza degli obblighi di sicurezza costituisca la causa di un infortunio, poco importa se vittima dell'evento sia un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.

La Cassazione ha poi ricordato come, in tema di omicidio colposo, l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche ricorra anche quando la vittima sia una persona estranea all'impresa.

Per quanto riguarda la sicurezza degli impianti, l'imprenditore riveste, infatti, una posizione di garanzia, non soltanto con riguardo ai lavoratori subordinati o ai soggetti a questi equiparati, ma, altresì, nei confronti di tutti coloro che possono comunque venire a contatto, o trovarsi ad operare, nell'area della loro operatività.

In ragione di queste considerazioni, la Suprema Corte ha concluso con il rigetto

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)

